

# Causa C-506/06

**Sabine Mayr**

**contro**

**Bäckerei und Konditorei Gerhard Flöckner OHG**

[domanda di pronuncia pregiudiziale  
proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria)]

«Politica sociale — Direttiva 92/85/CEE — Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento — Nozione di “lavoratrice gestante” — Divieto di licenziamento delle lavoratrici gestanti nel periodo compreso tra l’inizio della gravidanza e il termine del congedo di maternità — Lavoratrice licenziata quando i suoi ovuli, alla data della comunicazione del licenziamento, erano stati fecondati in vitro, ma non ancora trasferiti nel suo utero — Direttiva 76/207/CEE — Parità di trattamento fra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Lavoratrice sottoposta a un trattamento di fecondazione in vitro — Divieto di licenziamento — Portata»

Conclusioni dell’avvocato generale D. Ruiz-Jarabo Colomer, presentate il  
27 novembre 2007 . . . . . I - 1020  
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 26 febbraio 2008 . . . . . I - 1038

## Massime della sentenza

1. *Politica sociale — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento — Direttiva 92/85*  
(Direttiva del Consiglio 92/85, art. 10, punto 1)
2. *Politica sociale — Lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Accesso al lavoro e condizioni di lavoro — Parità di trattamento — Direttiva 76/207*  
(Direttiva del Consiglio 76/207, artt. 2, n. 1, e 5, n. 1)

1. La direttiva 92/85, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento e, in particolare, il divieto di licenziamento delle lavoratrici gestanti di cui all'art. 10, punto 1, di tale direttiva devono essere interpretati nel senso che non riguardano una lavoratrice che si sottopone a fecondazione in vitro qualora, al momento della comunicazione del licenziamento, la fecondazione dei suoi ovuli con gli spermatozoi del partner abbia già avuto luogo, e si sia quindi già in presenza di ovuli fecondati in vitro, ma questi non siano stati ancora trasferiti nell'utero della lavoratrice.

estesa a siffatta lavoratrice. Infatti, prima del trasferimento nell'utero della donna interessata, i detti ovuli fecondati possono, in taluni Stati membri, essere conservati per un periodo più o meno esteso, atteso che la normativa nazionale in questione prevede a tale proposito la possibilità di conservare gli ovuli fecondati fino a dieci anni. Di conseguenza, l'applicazione ad una lavoratrice della tutela contro il licenziamento sancita dall'art. 10 della direttiva 92/85 prima dell'impianto degli ovuli fecondati potrebbe avere l'effetto di concedere il beneficio di tale tutela anche qualora il trasferimento degli ovuli fecondati, per un qualsivoglia motivo, sia rimandato per diversi anni o addirittura si sia definitivamente rinunciato a un tale trasferimento, e la fecondazione in vitro sia stata praticata come semplice misura cautelativa.

A tal proposito, la tutela istituita dall'art. 10 della direttiva 92/85 non può, per ragioni relative al rispetto del principio della certezza del diritto, essere

(v. punti 41-42, 53 e dispositivo)

2. Gli artt. 2, n. 1, e 5, n. 1, della direttiva 76/207, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro, ostano al licenziamento di una lavoratrice che si trovi in una fase avanzata di un trattamento di fecondazione in vitro, vale a dire tra il prelievo follicolare e il trasferimento immediato degli ovuli fecondati in vitro nel suo utero, purché sia dimostrato che il licenziamento si fondi essenzialmente sul fatto che l'interessata si sia sottoposta a tale trattamento.

Infatti, sebbene i lavoratori di entrambi i sessi possano avere un impedimento di carattere temporaneo ad effettuare il loro lavoro a causa dei trattamenti medici che devono seguire, gli interventi consistenti in un prelievo follicolare e il trasferimento nell'utero della donna degli ovuli prelevati immediatamente dopo la loro fecondazione, riguardano direttamente soltanto le donne. Ne consegue che il licenziamento di una lavoratrice a causa essenzialmente del fatto che essa si sottoponga a questa fase importante di un trattamento di fecondazione in vitro costituisce una discriminazione diretta fondata sul sesso.

(v. punti 50, 52, 54 e dispositivo)